



Li, 14/03/2016

Al Segretario comunale  
Ai Responsabili di Settore  
**Sede**

**Oggetto: programmazione ferie 2016**

Al fine di coordinare una corretta programmazione delle attività che garantisca il miglior funzionamento dei servizi con un'attenta programmazione delle ferie – diritto irrinunciabile ed insopprimibile del lavoratore tutelato dalla Costituzione cui corrisponde l'obbligo del datore di lavoro di organizzare e dirigere l'attività in modo da consentire l'esercizio di tale diritto - invito a predisporre il piano ferie anno 2016 del personale dipendente assegnato ai rispettivi ambiti di competenza .

Trattandosi di una previsione risulta evidente che i periodi indicati nel piano ferie possono essere, in un secondo momento, modificati da parte del dipendente. Il responsabile del settore di assegnazione valuterà se la nuova richiesta sia compatibile con le esigenze di servizio, in considerazione anche delle istanze di ferie prodotte dagli altri dipendenti.

Qualora il lavoratore non provveda alla richiesta di ferie ovvero non concorra alla predisposizione del piano annuale l'amministrazione è tenuta a garantire la continuità dei servizi e ad assicurare al contempo il godimento delle ferie ai dipendenti anche attraverso l'assegnazione d'ufficio delle ferie in applicazione dell'art.2109 c.c. (*“ le ferie sono assegnate dal datore di lavoro tenuto conto delle esigenze dell'impresa e degli interessi del lavoratore ”*).

In caso contrario si profila il maturare di responsabilità dirigenziale in quanto l'attribuzione delle ferie al personale è una delle attribuzioni tipiche del datore di lavoro per cui spetta allo stesso adottare tutti gli atti per garantire l'effettiva fruizione delle stesse anche in caso di inerzia del dipendente (Consiglio di Stato sentenza 1/02/2012, n. 500).

La facoltà unilaterale del responsabile di settore, quale datore di lavoro, nel determinare la collocazione temporale del periodo feriale, finanche a modificarla, rientra nell'ambito dei poteri di organizzazione dell'attività. Resta inteso che tale facoltà deve essere esercitata nell'ambito dei principi di correttezza che devono guidare i rapporti tra le parti e in modo da non vanificare le finalità cui è preordinato l'istituto delle ferie.

Rammento che ai sensi dell'art. 18 del ccnl 6.7.1995:

- le ferie vanno fruito entro l'anno di spettanza,
- le ferie residue vanno fruito entro il 30 aprile dell'anno successivo (v/allegato)
- solo in caso di indifferibili esigenze di servizio che non abbiano consentito il godimento delle ferie nel corso dell'anno solare di spettanza, le ferie devono essere fruito entro il 30 giugno dell'anno successivo.



Con riguardo ai termini di fruizione delle ferie ritengo utile ricordare, in coerenza con quanto evidenziato in diversi orientamenti applicativi già formulati in materia dall'ARAN, che il rinvio per motivi personali non deve essere supportato da particolari motivazioni e documentazione. In relazione a ciò è ammissibile che la richiesta possa anche avvenire sulla base di generiche necessità di carattere personale che non richiedono alcuna valutazione da parte dell'amministrazione. Resta ferma in ogni caso la facoltà del responsabile del settore di rigettare la richiesta di posticipare le ferie all'anno successivo (non oltre il 30 aprile) qualora ciò non sia compatibile con le esigenze di servizio.

Al contrario le indifferibili esigenze di servizio che hanno comportato la mancata fruizione delle ferie nell'anno di competenza devono essere attestate dal responsabile del settore a cui il dipendente è assegnato per consentirne il rinvio. Lo stesso responsabile deve assicurarsi che il dipendente fruisca delle ferie posticipate nei primi sei mesi dell'anno successivo.

Per il caso della mancata fruizione delle ferie per ragioni di servizio entro il primo semestre o nel caso di mancata fruizione derivi dalla mancata richiesta del dipendente dopo tale termine si richiamano i contenuti di un orientamento applicativo ARAN secondo il quale " *In queste ipotesi... il dipendente può fruirne anche al di là dei termini fissati ma è l'amministrazione, eventualmente, a fissare i periodi di fruizione in applicazione dell'art.2019 c.c.*"

Ai fini della corretta applicazione della vigente disciplina in materia di fruizione delle ferie, richiamo la Vs. attenzione sui contenuti delle note 21/03/2007, 16/03/2012 e 19/03/2013 cui faccio rinvio.

Il piano delle ferie deve essere oggetto di trasmissione al Segretario comunale **entro il giorno 23 marzo 2016.**

Ringrazio e saluto cordialmente.

Il Responsabile del Settore  
Affari Istituzionali  
( dott.ssa Galletti Manuela)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

(da sottoscrivere in caso di stampa) La presente copia, composta da n. \_\_\_ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

\_\_\_\_\_ ,  
(luogo)

\_\_\_\_\_ ,  
(data)

\_\_\_\_\_  
(qualifica)

\_\_\_\_\_  
(cognome, nome)

\_\_\_\_\_  
(firma)